deliberazione n. 33/2026/PASP

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente, *in collegamento da remoto*
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario, *relatrice*
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sull'istanza di parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118, avanzata dal Comune di Bari (Città Metropolitana di Bari), riguardante l'operazione descritta nella deliberazione del Consiglio comunale n. 126 del 29 dicembre 2025 di *"Approvazione del nuovo assetto delle società RETEGAS BARI s.p.a. e AMGAS s.r.l. per il superamento delle criticità esistenti in relazione al principio della separazione delle attività di cui al Testo Integrato di Unbundling funzionale (T.I.U.F.) – allegato A alla delibera 296/2015/R/COM del 22.06.2015, aggiornato con delibera 15/2018/R/COM,*

dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)" (e relativi allegati), acquisita al prot. Cdc n. 7374 del 30/12/2025;

vista la disposizione della Presidente della Sezione prot. Cdc n. 7398 del 31/12/2025 di assegnazione della citata istanza ai fini della relazione al Collegio;

udita la relatrice, dott.ssa Benedetta Civilla, nella camera di consiglio dell'11/02/2026, convocata con ordinanza n. 3/2026;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota prot. Cdc n. 7374 del 30/12/2025, il Direttore della Ripartizione Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale del Comune di Bari (Città Metropolitana di Bari) ha trasmesso – ai fini delle verifiche previste dall'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19/08/2016, n. 175 («*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*», T.U.S.P.), come modificato dall'art. 11 della L. 05.08.2022, n. 118 («*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*») – la deliberazione del Consiglio comunale n. 126 del 29 dicembre 2025 di "*Approvazione del nuovo assetto delle società RETEGAS BARI s.p.a. e AMGAS s.r.l. per il superamento delle criticità esistenti in relazione al principio della separazione delle attività di cui al Testo Integrato di Unbundling funzionale (T.I.U.F.) – allegato A alla delibera 296/2015/R/COM del 22.06.2015, aggiornato con delibera 15/2018/R/COM, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)*", unitamente ai seguenti allegati*;*

- minuta di deliberazione con relativa scheda tecnica;
- proposta di deliberazione n. 2025/700/00006 avente ad oggetto: "*Atto deliberativo di approvazione del nuovo assetto delle società RETEGAS Bari s.p.a. e AMGAS s.r.l. per il superamento delle criticità esistenti in relazione al principio della separazione delle attività di cui al testo Integrato di Unbundling funzionale (TIUF) – Allegato_A alla delibera 296/2015/R/COM del 22.06.2015, aggiornato con delibera 15/2018/R/COM, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)*", corredata del parere espresso dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente del 23.12.2025;

- parere del Collegio dei Revisori n. 156 del 18.12.2025, avente ad oggetto "*Atto deliberativo di approvazione del nuovo assetto delle società RETEGAS Bari s.p.a. e AMGAS s.r.l. per il superamento delle criticità esistenti in relazione al principio della separazione delle attività di cui al testo Integrato di Unbundling funzionale (TIUF) – Allegato_A alla delibera 296/2015/R/COM del 22.06.2015, aggiornato con delibera 15/2018/R/COM, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) – Approvazione variazione al programma triennale opere pubbliche 2025/2027 e relativo elenco annuale nonché al bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati*";
- verbale del Consiglio di amministrazione della società Azienda Municipale Gas S.p.a. del 16.06.2023;
- bozza di "*Progetto di scissione parziale della AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A. a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione (redatto a norma del combinato disposto degli artt. 2506-bis e 2501-ter Cod. Civ.)*";
- "*relazione sul valore economico della partecipazione totalitaria detenuta dalla Rete Gas nella AMGAS*" del 15.06.2023;
- statuto della società NewCo s.r.l.;
- estratto del verbale del Consiglio di amministrazione della società Azienda Municipale Gas S.p.a. del 23.04.2024;
- statuto della società Azienda Municipale Gas S.p.a.
- verbale del Consiglio di amministrazione della società AMGAS s.r.l.. del 16.06.2023;
- bozza di «*progetto comune di fusione per incorporazione "inversa" della "Incorporanda-Socia" NEWCO S.r.l. nella società "Incorporante-Partecipata" AMGAS S.r.l., redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c.*»;
- "*relazione sugli effetti economico finanziari del progetto unitario di scissione e fusione per la separazione delle attività tipiche svolte dalla Rete Gas e AMGAS*" del 20.06.2024;
- *business plan* 2023-2026 (AMGAS s.r.l.);
- relazione previsionale 2024-2026 (Rete Gas Bari);
- bilancio di esercizio al 31.12.2021 della società Rete Gas Bari – Azienda Municipale Gas S.p.a. e documentazione allegata. In particolare:

relazione sulla gestione del bilancio di esercizio al 31.12.2021; relazione sul governo societario *ex* art. 6, co. 4, del d. lgs. N. 175/2016 (predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC); rendiconto finanziario al 31.12.2021; nota integrativa al bilancio di esercizio al 31.12.2021; relazione della società di revisione al bilancio di esercizio; relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio e consolidato; relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31.12.2021; bilancio consolidato al 31.12.2021; rendiconto finanziario consolidato al 31.12.2021; nota integrativa al bilancio consolidato al 31.12.2021; relazione della società di revisione al bilancio consolidato;

- bilancio di esercizio al 31.12.2022 della società Rete Gas Bari – Azienda Municipale Gas Spa e documentazione allegata. In particolare: 1) relazione sulla gestione del bilancio di esercizio al 31.12.2022; 2) relazione sul governo societario *ex* art. 6, co. 4, del d. lgs. N. 175/2016 (predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC); 3) rendiconto finanziario al 31.12.2022; 4) nota integrativa al bilancio di esercizio al 31.12.2022; 5) relazione della società di revisione al bilancio di esercizio; relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio e consolidato; 6) relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31.12.2022; 7) bilancio consolidato al 31.12.2022; 8) rendiconto finanziario consolidato al 31.12.2022; 9) nota integrativa al bilancio consolidato al 31.12.2022; 10) relazione della società di revisione al bilancio consolidato;
- bilancio di esercizio al 31.12.2023 della società Rete Gas Bari – Azienda Municipale Gas Spa e documentazione allegata. In particolare: 1) relazione sulla gestione del bilancio di esercizio al 31.12.2023; 2) relazione sul governo societario *ex* art. 6, co. 4, del d. lgs. n. 175/2016 (predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC); 3) rendiconto finanziario al 31.12.2023; 4) nota integrativa al bilancio di esercizio al 31.12.2023; 5) relazione della società di revisione al bilancio di esercizio; 6) relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio e consolidato; relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31.12.2023; 7) bilancio consolidato al 31.12.2023; 8) rendiconto finanziario consolidato al

31.12.2023; 9) nota integrativa al bilancio consolidato al 31.12.2023; 10) relazione della società di revisione al bilancio consolidato;

- bilancio di esercizio al 31.12.2021 della società AMGAS s.r.l. e documentazione allegata. In particolare: 1) nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021; 2) relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione accompagnatoria al bilancio del 31.12.2021; 3) relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 4) relazione del Collegio sindacale all'Assemblea dei soci per l'anno 2021;
- bilancio di esercizio al 31.12.2022 della società AMGAS s.r.l. e documentazione allegata. In particolare: 1) rendiconto finanziario al 31.12.2022; 2) nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022; 3) relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione accompagnatoria al bilancio del 31.12.2022; 4) relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 5) relazione del Collegio sindacale all'Assemblea dei soci per l'anno 2022;
- bilancio di esercizio al 31.12.2023 della società AMGAS s.r.l. e documentazione allegata. In particolare: 1) rendiconto finanziario al 31.12.2023; 2) nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023; 3) relazione sulla gestione del bilancio al 31.12.2023; 4) relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 5) relazione del Collegio sindacale all'Assemblea dei soci per l'anno 2023;
- pec del 04.08.2025, avente ad oggetto «*Conferma conclusioni "Relazione su effetti operazioni straordinarie di scissione e fusione inversa Retegas e Amgas*» del 20 giugno 2024.

2. Più in dettaglio, l'ente ha deliberato di:

«*1)* ***DARE ATTO*** *che le premesse fanno parte integrante del […] provvedimento; 2)* ***DARE ATTO*** *della necessità di provvedere, in ossequio alle disposizioni dell'ARERA inerenti agli obblighi di unbundling funzionale (Del. 296/201/R/com, cd. TUIF), ovvero alla separazione delle attività tipiche svolte*

dalla società "Retegas", da quelle più propriamente riconducibili alla vendita di Gas ed Energia attualmente svolte dalla società partecipata Amgas srl;

3) ***DARE ATTO*** *che risultano confermati gli indirizzi in merito al piano di conferimento per la Amgas srl disposto con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 118 del 27 dicembre 2018 e n. 105 del 28.12.2019 in coerenza con quanto disposto con i precedenti atti deliberativi in materia e che, fatta salva una differente procedura da prevedersi, anche nell'ambito dei provvedimenti consiliari di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 20 del TUSP, all'esito del presente Piano di Riordino sarà avviata la procedura in esito alla quale si farà luogo alla cessione delle quote della Amgas srl;*

4) ***DARE ATTO*** *degli esiti della consultazione pubblica avvenuta con riguardo al presente provvedimento, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs. 175/2016, consultazione che non ha prodotto osservazioni o contributi da parte dei cittadini;*

5) ***DISPORRE*** *la riorganizzazione delle citate società per conseguire la separazione dell'attività di distribuzione del gas da quella di vendita, in conformità a quanto disposto dal TIUF, procedendo dapprima alla [i]scissione di Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari in due società, entrambe partecipate al 100% dal Comune di Bari: la prima società sarà caratterizzata dal ramo d'azienda di distribuzione del gas; la seconda società, di nuova costituzione, diverrà proprietaria al 100% delle quote di Amgas srl; in seguito, la seconda società – proprietaria delle quote di Amgas srl – effettuerà la [ii]fusione inversa, mediante incorporazione, della controllata partecipata al 100% Amgas srl. Tutto quanto innanzi secondo gli schemi di progetto unitariamente intesi e approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Amgas srl del 19/10/2023 e dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Municipale Gas Spa del 16/06/2023 e del 23/04/2024;*

6) ***AUTORIZZARE:***

- *la costituzione della NewCo vendita, destinataria del 100% del capitale di Amgas S.r.l., ora facente parte del patrimonio di Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari, quale società strumentale alle operazioni di scissione e fusione inversa di cui al punto successivo;*

- *la scissione della società Azienda Municipale Gas Spa in due società, con la quale, in particolare, il Comune di Bari diviene socio di due distinte società una per la distribuzione ("Retegas"), l'altra per la vendita (NewCo vendita) e con il trasferimento di parte del patrimonio di "Retegas", costituito dalla titolarità del 100% del capitale di Amgas S.r.l., alla società beneficiaria di nuova costituzione (NewCo vendita);*

*7) **APPROVARE** lo schema di Progetto di scissione, coerente con il punto 5) del presente deliberato, allegato al presente provvedimento (Allegati "a"), quale parte integrante e sostanziale;*

*8) **AUTORIZZARE** la successiva fusione inversa tra la costituenda società (NewCo vendita), con la partecipata della medesima Amgas S.r.l.;*

*9) **APPROVARE** lo schema di Progetto di fusione inversa, coerente con il punto 5) del presente deliberato, allegato al presente provvedimento (Allegati "c"), quale parte integrante e sostanziale;*

*10) **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;*

*11) **TRASMETTERE** il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il parere contemplato all'art. 5, comma 3, D. Lgs. 175/2016;*

*12) **DARE ATTO** che il presente provvedimento può essere portato ad esecuzione una volta acquisito il parere della Sezione Regionale della Corte dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 5, comma 3, D. lgs. n. 175/2016 e alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente entro cinque giorni dal ricevimento;*

*13) **AUTORIZZARE** sin d'ora il Sindaco, o suo delegato – qualora la Corte non si pronunci entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del presente provvedimento ovvero in caso di parere totalmente favorevole – all'attuazione di quanto disposto nei punti 5) e 6) del presente dispositivo, trasferendo nelle sedi Assembleari delle Società esistenti e/o in fase di costituzione/trasformazione, la volontà del Consiglio Comunale espresso con il presente provvedimento;*

*14) **APPROVARE**, a tal fine e sin da ora, gli schemi di statuto, allegati al presente provvedimento, riguardanti:*

a. (Allegato a.4) la Società NewCO srl, costituenda beneficiaria, strumentale alle operazioni di scissione e fusione inversa. Lo statuto dovrà prevedere una durata fino al 31/12/2030. Tale termine può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea dei soci;

b. (Allegato a.6) la Società Azienda Municipale GAS S.p.A. all'esito dell'operazione di scissione parziale ex art. 2506 bis c.c. in favore di una costituenda beneficiaria;

c. (Allegato c.3) la Società di Vendita AMGAS srl, con controllo totalitario diretto da parte del Comune di Bari, all'esito del processo di fusione inversa tra la società di nuova costituzione (NewCo vendita) beneficiaria del 100% di Amgas S.r.l., e la stessa AMGAS Srl attualmente controllata totalmente da Azienda Municipale Gas S.p.A.;

*15) **AUTORIZZARE** sin d'ora il Sindaco, in relazione al punto 13), in sede di Assemblea dei soci, ad apportare modifiche/integrazioni per adeguare gli statuti societari alle previsioni normative e agli elementi patrimoniali e ad i documenti di cui all'art. 2501-ter e 2506-ter c.c. aggiornati alla data dell'operazione societaria;*

*16) **DARE ATTO INOLTRE** che questo Consiglio comunale, in esito all'attuazione della riorganizzazione societaria di cui al presente atto, procederà – giusta artt. 4, 7, 10 e 24 del d. lgs. 175/2016 – ad autorizzare il conferimento della partecipazione in Amgas Srl, aggiornando il progetto di razionalizzazione/cessione della stessa società di cui alla deliberazione n. 118 del 27/12/2018;*

*17) **TRASMETTERE** la presente deliberazione alle Società interessate;*

*18) **PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.*»

3. Per quanto emerge dagli atti, il Comune di Bari detiene ad oggi le seguenti partecipazioni societarie:

a) una <u>partecipazione diretta (totalitaria)</u> nella società Azienda Municipale Gas S.p.a. (Retegas Bari), che svolge attività di distribuzione del gas naturale;
b) una <u>partecipazione indiretta (totalitaria)</u> nella società AMGAS s.r.l., che svolge attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica in

regime di mercato (controllata al 100% dall' Azienda Municipale Gas s.p.a.).

3.1. Come si evince dal testo della deliberazione di C.C. n. 126/2025, trasmessa a questa Sezione ai fini delle verifiche previste dall'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, "*attualmente la società di vendita Amgas S.r.l. è al 100% direttamente controllata dall'impresa di distribuzione, consentendo a quest'ultima di funzionalizzare, attraverso il controllo societario, l'operatività della società di vendita. Tale situazione è in contrasto con lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, con la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, e quindi è in contrasto con il TIUF*" (Testo Integrato di *Unbundling* Funzionale - Allegato A alla delibera n. 296/2015/R/COM del 22.06.2015 di ARERA).

3.2. Al fine di meglio comprendere il contesto in cui matura l'atto deliberativo trasmesso, occorre rammentare che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la deliberazione n. 296/2015/R/COM del 22 giugno 2015, ha introdotto le "*Disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per i settori dell'energia elettrica e del gas" (TIUF)*.

Con tale provvedimento, l'Autorità di regolazione ha stabilito – in attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93 - l'obbligo di separazione funzionale (c.d. *unbundling* funzionale) a carico dell'impresa verticalmente integrata, intesa, con riferimento al settore del gas naturale, come "*un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall'articolo 6 del D.lgs. n. 93/11, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione del gas naturale liquefatto o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di gas naturale*" (art. 1, comma 1.1., del "*Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas*" (TIUF), di cui all'allegato A alla deliberazione n.

296/2015/R/COM di ARERA, modificata e integrata con deliberazioni 15/2018/R/COM e 296/2023/R/EEL).

In particolare, per quanto qui di interesse vengono in rilievo le seguenti disposizioni:

- l'art. 3 (rubricato "*Finalità*"), comma 3.1, TIUF secondo cui "*Le regole di separazione funzionale hanno la finalità di:*
 a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
 b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
 c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
 d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere";
- l'art. 4 (rubricato "*Ambito di applicazione*"), comma 4.1, TIUF, a norma del quale "*Gli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo integrato si applicano all'impresa verticalmente integrata di diritto italiano o estero che opera, sul territorio italiano, in una o più tra le seguenti attività:*
 a) distribuzione dell'energia elettrica;
 b) stoccaggio del gas naturale;
 c) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
 d) trasporto regionale del gas naturale;
 e) distribuzione del gas naturale";
- l'art. 7 (rubricato "*Separazione funzionale delle attività*"), comma 7.1, TIUF, il quale dispone che "*L'impresa verticalmente integrata, salvo quanto stabilito all'Articolo 8, conferisce autonomia decisionale ed organizzativa alle attività di cui al comma 4.1 separandole amministrativamente da tutte le altre attività; a tal fine ne affida l'amministrazione ad un Gestore Indipendente, nominato ai sensi del Titolo III, che garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al presente Testo integrato*";
- l'art. 8 (rubricato "*Limitazione degli obblighi di separazione funzionale delle attività*"), comma 8.1, TIUF, il quale prevede che: "*L'impresa*

verticalmente integrata può gestire congiuntamente senza che queste siano tra loro soggette agli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo Integrato:

a) le attività di stoccaggio, rigassificazione, trasporto regionale, distribuzione e misura del gas naturale;

b) l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;

c) le attività di distribuzione del gas naturale e di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti;

d) l'attività di distribuzione del gas naturale e la fornitura del servizio di default;

e) le attività di stoccaggio del gas naturale e di coltivazione del gas naturale, limitatamente alla produzione residuale inclusa nella concessione di stoccaggio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.lgs. n. 164/00;

f) le attività di cui al comma 4.1 e le attività diverse purché queste ultime siano svolte in regime di concessione o riguardino servizi basati su infrastrutture di rete svolti in regime di esclusiva;

g) le attività di cui al comma 4.1 e le medesime attività svolte all'estero".

All'interno della delineata cornice normativa si inquadra la complessa operazione societaria oggetto della deliberazione di C.C. n. 126/2025 trasmessa dal Comune di Bari ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.

L'Azienda Municipale Gas s.p.a. (ReteGas Bari) è, infatti, parte di un'impresa verticalmente integrata nel gruppo AMGAS insieme alla propria controllata (al 100%) AMGAS s.r.l.. Specificatamente, nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata sono svolte le seguenti attività:

- la distribuzione e misura del gas naturale, mediante l'Azienda Municipale Gas s.p.a.;
- la vendita del gas naturale ai clienti finali, attraverso AMGAS S.r.l..

Ebbene, come si dà atto nella suddetta deliberazione di C.C. n. 126/2025 "*tale situazione è in contrasto con lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, con la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, e quindi è in contrasto con il TIUF*", in

quanto "*attualmente la società di vendita Amgas S.r.l. è al 100% direttamente controllata dall'impresa di distribuzione, consentendo a quest'ultima di funzionalizzare, attraverso il controllo societario, l'operatività della società di vendita*".

3.3. Ciò posto, nell'intento di convergere verso il percorso tracciato dalla citata delibera dell'Autorità di regolazione relativa agli obblighi di separazione funzionale (*unbundling* funzionale), mediante il superamento delle criticità causate dal rapporto tra l'Azienda Municipale Gas s.p.a. (ReteGas Bari) e la propria partecipata in forma totalitaria AMGAS s.r.l., con la deliberazione di C.C. n. 126/2025 il Comune di Bari ha disposto "*la riorganizzazione delle citate società per conseguire la separazione dell'attività di distribuzione del gas da quella di vendita, in conformità a quanto disposto dal TIUF, procedendo dapprima alla [i]scissione di Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari in due società, entrambe partecipate al 100% dal Comune di Bari: la prima società sarà caratterizzata dal ramo d'azienda di distribuzione del gas; la seconda società, di nuova costituzione, diverrà proprietaria al 100% delle quote di Amgas srl; in seguito, la seconda società – proprietaria delle quote di Amgas srl – effettuerà la [ii]fusione inversa, mediante incorporazione, della controllata partecipata al 100% Amgas srl.*".

Più nel dettaglio, la descritta riorganizzazione – asseritamente diretta a realizzare la separazione delle attività di distribuzione del gas svolte dalla società Azienda Municipale Gas s.p.a. - ReteGas Bari da quelle più propriamente riconducibili alla vendita di gas naturale ed energia elettrica attualmente svolte dalla società partecipata AMGAS S.r.l. - consta di due operazioni societarie "*intese come un unico progetto unitario*":

i) la **scissione parziale *ex* artt. 2506 e seguenti c.c.** della società Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari in due società, <u>entrambe partecipate al 100% dal Comune di Bari</u>:
 - la prima società sarà destinataria del ramo d'azienda di distribuzione del gas;
 - la seconda società (NewCo s.r.l.), di nuova costituzione e direttamente controllata dal Comune di Bari, diverrà titolare al 100% delle quote di AMGAS s.r.l..

In conseguenza di tale prima operazione: *a)* alla società beneficiaria NewCo S.r.l., di nuova costituzione, verrà assegnata "*la parte di patrimonio netto della società scissa rappresentata unicamente dalla partecipazione nella AMGAS s.r.l.*". In altri termini, l'effetto ultimo della predetta scissione sarà quello di collocare la "*partecipazione totalitaria detenuta dalla ReteGas nella AMGAS s.r.l in una NewCo di nuova costituzione, direttamente controllata dal Comune di Bari*"; *b)* al Comune di Bari saranno assegnate interamente le quote della società di nuova costituzione NewCo s.r.l.;

ii) la **fusione *ex* art. 2501-ter c.c.** per incorporazione inversa della società NewCo s.r.l. nella società AMGAS s.r.l.

Come si legge nella deliberazione di C.C. n. 126/2025 "*per effetto della fusione "inversa", […], le quote della Incorporante- Partecipata AMGAS S.r.l. (la cui compagine sociale è composta dalla NEWCo s.r.l. che detiene una quota del valore nominale di euro 8.505.000,00 pari al 100% del capitale sociale) saranno assegnate all'attuale ed unico socio della Incorporanda-Socia NEWCO S.r.l., ovvero il Comune di Bari (di seguito anche solo il "Socio", titolare del 100% del capitale sociale con valore nominale pari ad euro 10.000,00) il quale sarà quindi il solo a partecipare agli utili dell'Incorporante-Partecipata a seguito della Fusione. La nuova compagine sociale della AMGAS S.r.l. post-fusione sarà composta dal Comune di Bari che deterrà un'unica quota, corrispondente al 100% del capitale sociale, pari ad euro 8.505.000,00*".

Al perfezionamento del «*progetto unitario di riorganizzazione societaria, il Comune di Bari rientrerà nella definizione di impresa verticalmente integrata ex TIUF [un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese nel settore del gas naturale nella quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, **tra le quali gli enti pubblici anche non economici**, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 93/11, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, **distribuzione**, rigassificazione del gas naturale liquefatto o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o **vendita di gas naturale**].*

Ai sensi dell'art. 7, del medesimo TIUF, quindi, il Comune di Bari dovrà conferire autonomia decisionale ed organizzativa alle attività di Retegas S.p.A. di distribuzione del gas naturale lett. e, co.1, art. 4 separandole amministrativamente da tutte le altre attività; a tal fine ne affida l'amministrazione ad un Gestore Indipendente, nominato ai sensi del Titolo III, che garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al TIUF.

Il Gestore Indipendente potrà affrancarsi dall'assetto organizzativo "derogato", attualmente adottato nel quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del TIUF, non tutti i componenti dell'organo amministrativo sono componenti del GI e quindi, lo stesso potrà essere costituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del TIUF, da tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e dal personale con funzioni dirigenziali apicali» (v. pag. 10 della deliberazione di C.C. n. 126/2025).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il controllo intestato alla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.

L'art 5 del T.U.S.P., come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. *a)*, della L. 5 agosto 2022, n. 118, prevede che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17 del T.U.S.P., o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, sia trasmesso dall'amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la quale può esercitare i poteri attribuiti dall'art. 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti. Quest'ultima deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, T.U.S.P..

Più nel dettaglio, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i)* necessità della società per il perseguimento delle

finalità istituzionali di cui all'art. 4 del medesimo T.U.S.P.; *ii)* ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii)* compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv)* assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, a monte, la magistratura contabile deve valutare che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P., a seconda che l'atto medesimo riguardi, rispettivamente, la costituzione di società a partecipazione pubblica (art. 7 cit.) o l'acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8 cit.).

Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Ugualmente, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione pubblica interessata può comunque procedere con l'operazione societaria: in tal caso, però, la stessa amministrazione deve motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere (cd. motivazione rafforzata), dandone pubblicità sul proprio sito istituzionale (art. 5, comma 4, T.U.S.P.).

La funzione assegnata alla Corte dei conti dal citato art. 5 T.U.S.P. è stata qualificata dalle Sezioni riunite in sede di controllo come una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*". La *ratio* di tale funzione è stata individuata nell'esigenza "*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*" (con deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Occorre rammentare, infatti, che l'intervento pubblico in una realtà societaria rischia di alterare il meccanismo concorrenziale del mercato (Corte costituzionale, sentenza n. 251 del 2016) e si riverbera sulla finanza pubblica, impegnando risorse derivanti dal bilancio dell'amministrazione socia. In questa

prospettiva, gli interventi del legislatore in materia di società partecipate si inquadrano nel novero delle politiche di *spending review*, con il chiaro intento di assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle partecipazioni al fine di ridurne l'impatto sulla finanza pubblica (Corte costituzionale, sentenza n. 194 del 2020). Il T.U.S.P., infatti, punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso al modulo societario, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti (Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 2022). In questa prospettiva, le norme del T.U.S.P. si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario, "*trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento*" (Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n. 194 del 2020).

Pertanto, "*la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del T.U.S.P.,* [le cui norme configurano] *parametri interposti* [di coordinamento finanziario *ex* art. 117, c. 3, Cost.] *sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione*" (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del *diritto*).

È alla luce di tale inquadramento che assumono pieno significato le disposizioni del novellato art. 5 T.U.S.P., le quali impongono un rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto deliberativo, sottoponendolo ora all'esame della Corte dei conti.

In merito alla natura della nuova funzione intestata alla magistratura contabile, le Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22) hanno ritenuto che l'espressa qualificazione della pronuncia della Corte dei conti quale "parere", da parte del legislatore, conferisca una fisionomia atipica al controllo su un atto specifico e concreto, di cui la norma individua anche i parametri di riferimento. La predetta qualificazione in termini di parere, invero, appare funzionale all'obiettivo del legislatore di ottenere un vaglio tempestivo, da parte della Corte dei conti, sull'operazione di costituzione

o acquisto della partecipazione societaria, senza, tuttavia, attribuire effetti preclusivi al vaglio stesso.

Infatti, da un lato, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro un arco temporale predeterminato (*i.e.*, sessanta giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo), con facoltà, in difetto, per l'amministrazione di procedere ugualmente; dall'altro, ove il parere della Corte dei conti sia "*in tutto o in parte negativo*", l'amministrazione, previo onere di motivazione rafforzata ("analitica"), che dia conto delle ragioni per le quali la stessa amministrazione ritenga di discostarsi dalla pronuncia della Corte, può ugualmente costituire la società o acquisire la partecipazione (dando pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni).

Pertanto, la pronuncia esitante nel parere previsto dall'art. 5, comma 4, del T.U.S.P. postula l'espletamento di una peculiare funzione di controllo di cui il legislatore delinea i tratti essenziali, precisandone i parametri di riferimento, la procedura e gli esiti (così, Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

In merito agli aspetti procedurali del controllo, il legislatore si è limitato a precisare i termini entro i quali la Corte dei conti deve procedere all'esame dell'atto deliberativo (*i.e.*, sessanta giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo), tempistiche e modalità di comunicazione all'amministrazione dell'esito finale della verifica, nonché gli obblighi di pubblicazione imposti a quest'ultima; l'art. 5 del T.U.S.P. nulla prevede, invece, sull'eventuale espletamento di attività istruttoria. L'assenza di una disciplina specifica in tal senso non preclude tuttavia che, nell'esercizio delle funzioni *de qua*, la Corte dei conti, ravvisandone la necessità, possa acquisire chiarimenti da parte dell'amministrazione. Difatti, anche in ragione delle conseguenze, dirette e indirette, del pronunciamento della Corte, l'interlocuzione con l'amministrazione e/o la richiesta di eventuale integrazione documentale appaiono funzionali ad acquisire i necessari elementi valutativi, in particolare nei casi in cui gli atti trasmessi non siano sufficientemente corredati da quanto utile allo scrutinio. Sul punto, va peraltro sottolineato che l'art. 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994 conferisce un potere generalizzato alla Corte dei conti di richiedere alle amministrazioni pubbliche ed

agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia che sia strumentale all'espletamento delle proprie funzioni di controllo (cfr. anche l'art. 16 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214).

In tal senso depone anche la deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG delle Sezioni riunite in sede di controllo, ove è stato affermato che la magistratura contabile "*può richiedere elementi informativi utili a valutare la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge, fissando i tempi di riscontro da parte dell'amministrazione, senza che ciò determini una sospensione del decorso del termine di sessanta* [giorni]".

2. Le questioni preliminari.

In via preliminare rispetto all'esame del merito, occorre scrutinare la questione relativa alla sussistenza della competenza di questa Sezione regionale di controllo a conoscere dello specifico atto deliberativo oggetto della richiesta di parere (v. par. 2.1.).

Qualora la predetta questione sia risolta in senso affermativo, sarà poi necessario accertare la sussistenza – nella specie – del presupposto soggettivo e di quello oggettivo del controllo *ex* art. 5, comma 3, T.U.S.P. (v. par. 2.2.), verificando, altresì, in relazione a tale ultimo profilo, l'eventuale sussumibilità dell'atto deliberativo in esame nel regime derogatorio previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo, del T.U.S.P.

2.1. Il riparto di competenza ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.S.P..

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.S.P. la competenza a conoscere gli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta di cui al precedente comma 3 dello stesso art. 5 T.U.S.P. è ripartita come segue:

- per gli atti adottati dalle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali, sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo;
- per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo;

– per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Al riguardo, le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l'Emilia-Romagna, si sono pronunciate con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, ritenendo che "1. *Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR e rientrante nell'ambito del PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo).* […]".

Nella specie, come anticipato, l'atto sottoposto a scrutinio è la deliberazione del Consiglio comunale n. 126 del 29 dicembre 2025.

Tanto considerato, non vi è dubbio che la competenza a conoscere della questione spetti a questa Sezione regionale di controllo.

2.2. Il presupposto soggettivo e oggettivo del controllo *ex* art. 5, comma 3, T.U.S.P.

Risolta in senso affermativo la questione relativa alla competenza, va ora verificata la sussistenza – nella specie – del presupposto soggettivo e di quello oggettivo del controllo *ex* art. 5, comma 3, T.U.S.P. (e, in relazione a tale ultimo profilo, l'eventuale sussumibilità dell'atto deliberativo in esame nel regime derogatorio previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo, del T.U.S.P).

2.2.1. Il presupposto soggettivo del controllo *ex* art. 5, comma 3, T.U.S.P.

Il Comune di Bari è una pubblica amministrazione in senso soggettivo *ex* artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. *a)*, del T.U.S.P. (che richiama l'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001): come tale, l'ente in questione rientra nel novero dei soggetti che sono sottoposti al controllo previsto dall'art. 5 T.U.S.P..

Nella specie, dunque, il presupposto soggettivo del controllo *ex* art. 5, comma 3, T.U.S.P. risulta integrato.

2.2.2. Il presupposto oggettivo del controllo *ex* art. 5, comma 3, T.U.S.P.

Il presupposto oggettivo del controllo intestato alla Corte dei conti dall'art. 5 T.U.S.P. è delineato dai commi 1 e 3 della medesima disposizione.

Per un verso, infatti, sono enunciate puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi alla Corte dei conti per l'esercizio del relativo controllo: si tratta, in particolare, degli atti deliberativi aventi ad oggetto la "*costituzione di una società a partecipazione pubblica*" (incluse le società miste, a partecipazione pubblico-privata, disciplinate dall'art. 17 T.U.S.P.) e di "*acquisto di partecipazioni, anche indirette*" da parte di amministrazioni pubbliche. Per altro verso, si esclude il controllo *de quo* nei "*casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative*" (art. 5, comma 1, al primo periodo).

Al riguardo le Sezioni Riunite di controllo di questa Corte - chiamate a pronunciarsi in ordine all'eventuale assoggettamento delle c.d. operazioni societarie straordinarie alla procedura preliminare di esame, da parte della Corte dei conti, prescritta dall'art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P. – hanno chiarito quanto segue: «*l'art. 5, comma 3, T.U.S.P. ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. In questa prospettiva, [...] si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 T.U.S.P.), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili*

a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza […] L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, T.U.S.P., e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione» (v. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022).

Alla luce delle argomentazioni esposte, le stesse Sezioni riunite hanno affermato il seguente principio di diritto: «*l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio*».

Tanto considerato, il Collegio è chiamato a stabilire se la deliberazione di C.C. n. 126 del 29 dicembre 2025, trasmessa dal Comune di Bari a questa Sezione, rientri tra quelli che l'art. 5, commi 1 e 3, T.U.S.P. assoggetta al controllo della Corte dei conti.

2.2.2.1. La riconducibilità dell'operazione societaria di cui alla deliberazione di C.C. n. 126/2025 nel perimetro applicativo dell'art. 5 T.U.S.P.

Come anticipato, la riorganizzazione societaria contemplata dalla deliberazione di C.C. n. 126/2025 consta di due operazioni strettamente connesse in quanto "*intese come un unico progetto unitario*":

- la prima operazione, prodromica, è costituita dalla scissione parziale di Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari in due società, entrambe partecipate al 100% dal Comune di Bari: per effetto di tale operazione, la prima società sarà destinataria dal ramo d'azienda di

distribuzione del gas; la seconda società (NewCo s.r.l.), di nuova costituzione, diverrà proprietaria al 100% delle quote di AMGAS s.r.l.;

- la seconda operazione è rappresentata dalla fusione per incorporazione inversa della società NewCo s.r.l. nella società AMGAS s.r.l.: "*per effetto della fusione "inversa", […], le quote della Incorporante- Partecipata AMGAS S.r.l. […] saranno assegnate all'attuale ed unico socio della Incorporanda-Socia NEWCO S.r.l., ovvero il Comune di Bari"* (v. pag. 9 della deliberazione di C.C. n. 126/2025).

A parere di questo Collegio, entrambe le suddette operazioni societarie esulano dal perimetro applicativo del comma 3 dell'art. 5 T.U.S.P.: alla stregua dell'impostazione ermeneutica innanzi richiamata (v. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), infatti, deve ritenersi che la vicenda straordinaria all'odierno esame non porti il Comune di Bari ad assumere *ex novo* (cioè, per la prima volta) la qualifica di socio in un organismo societario di nuova costituzione.

Come verrà meglio spiegato nei successivi paragrafi, infatti, il Progetto unitario di cui alla deliberazione di C.C. n. 126/2025 "*ha natura meramente riorganizzativa delle partecipazioni attualmente detenute dal Comune di Bari in via diretta nella Rete Gas ed in via indiretta attraverso Rete Gas nella AMGAS. Il Comune di Bari, a seguito delle operazioni straordinarie descritte, giungerà a detenere (post fusione «inversa» tra NewCo e AMGAS) una partecipazione totalitaria diretta nella AMGAS e resterà socio unico della Rete Gas*" (v. pag. 5 e 6 della "*Relazione sugli effetti economico finanziari del progetto unitario di scissione e fusione per la separazione delle attività tipiche svolte dalla Rete Gas e AMGAS"* del 20 giugno 2024).

2.2.2.1.a. L'operazione di scissione parziale di Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari.

Dall'analisi della vicenda emerge come il nuovo assetto societario, derivante dalla scissione parziale di Azienda Municipale Gas SpA - Retegas Bari, costituisca di fatto un mero passaggio strumentale, privo di autonomia, finalizzato unicamente a rendere possibile la fusione per incorporazione inversa della società NewCo s.r.l. nella società AMGAS s.r.l..

Soccorrono in tale direzione argomentazioni di carattere testuale e sostanziale.

Sotto il primo profilo (di carattere testuale) si osserva che:

- nella "*Relazione sugli effetti economico finanziari del progetto unitario di scissione e fusione per la separazione delle attività tipiche svolte dalla Rete Gas e AMGAS*" del 20 giugno 2024 si legge che "*il Progetto […] ha natura meramente* ***riorganizzativa delle partecipazioni attualmente detenute dal Comune di Bari*** *in via diretta nella Rete Gas ed in via indiretta attraverso Rete Gas nella AMGAS. Il Comune di Bari, a seguito delle operazioni straordinarie descritte,* ***giungerà a detenere (post fusione «inversa» tra NewCo e AMGAS) una partecipazione totalitaria diretta nella AMGAS e resterà socio unico della Rete Gas"*** (pag. 6); e ancora "*al fine quindi di accorciare […] la catena di controllo del Comune di Bari nella società AMGAS, si è ritenuto opportuno, poi, prevedere la* ***fusione della NewCO e della AMGAS, optando per la fusione c.d. «inversa» in quanto si realizzerebbero significative semplificazioni degli adempimenti post fusione***" (pag. 5);
- la deliberazione di C.C n. 126/2025, trasmessa dal Comune di Bari, approva <u>contestualmente</u> gli schemi di statuto riguardanti:
 a. la società NewCO s.r.l., definita espressamente come "*strumentale alle operazioni di scissione e fusione inversa*";
 b. la società Azienda Municipale GAS s.p.a., all'esito dell'operazione di scissione parziale *ex* art. 2506-*bis* c.c.;
 c. la società di vendita AMGAS s.r.l., con controllo totalitario diretto da parte del Comune di Bari, all'esito del processo di fusione inversa

Ebbene, la circostanza della redazione di un progetto unico per la scissione parziale e la connessa fusione, in uno alla contestuale approvazione dei nuovi statuti per tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, depongono nel senso della natura meramente strumentale della prima operazione (scissione parziale) rispetto alla seconda (fusione mediante incorporazione inversa).

Sotto il secondo profilo (di carattere sostanziale) si rileva, altresì, che il nuovo assetto societario, derivante dall'anzidetta scissione parziale, non appare contraddistinto da stabilità, essendo viceversa destinato a estinguersi in tempi brevissimi, in forza della successiva operazione di fusione per incorporazione inversa. Difatti, nessuna posizione giuridica soggettiva residua in capo alla società incorporata (nella specie, la società NewCo s.r.l.) e tutti i rapporti proseguono in capo alla società incorporante che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici riguardanti il soggetto incorporato *ex* art. 2504-*bis* c.c. (cfr. Cass. civ. SS.UU., sentenza 30 luglio 2021, n. 21970 secondo cui «*[...] le persone giuridiche - diverse dalla incorporante o risultante dalla fusione - si estinguono. Cessano, infatti, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano, e così via; in una parola, la primigenia organizzazione di dissolve e nessuna situazione soggettiva residua*»).

Le stesse Sezioni riunite in sede di controllo, con riferimento specifico all'operazione straordinaria di "fusione per incorporazione", hanno avuto modo di affermare che «*Sulla base di una ricostruzione sistematica del quadro normativo successivo alla riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6 del 2003) e tenendo, altresì, in considerazione le indicazioni promananti dal diritto europeo (per esempio, Direttiva (Ue) n. 1132 del 2017, art. 105 "Effetti della fusione"), la Corte di Cassazione ha messo in luce la natura composita dell'operazione di fusione dalla quale derivano vari effetti sostanziali: di concentrazione, di estinzione e di successione. Il primo consiste nella circostanza che la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determina un fenomeno di integrazione giuridica ed economica, dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, siano imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione.* ***Il secondo effetto è quello dell'estinzione delle società incorporate (nella fusione per incorporazione)*** *o fuse (nella fusione propria), con prosecuzione di tutti i rapporti giuridici in capo alla società incorporante o a quella risultante dalla fusione (art. 2504-bis c.c.), a cui si associa, in modo inscindibile, quello successorio a titolo universale, con la sostituzione della società incorporante (o di quella risultante dalla fusione propria) nella titolarità dei rapporti*

*giuridici attivi e passivi facenti capo ai soggetti estinti» (*in termini, Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022).

In sintesi, dunque, la fase prodromica della scissione parziale di Azienda Municipale Gas s.p.a. - ReteGas Bari costituisce un mero segmento procedurale della più ampia operazione di fusione societaria, privo di autonoma rilevanza strategica e rispetto alla quale appaiono difficilmente scrutinabili i profili che devono presidiare le decisioni di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P., specificamente indicati in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite di questa Corte relativi alla "*sostenibilità finanziaria*" e alla "*convenienza economica*". In dettaglio, la sostenibilità finanziaria è intesa come «*capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale*»; la "convenienza economica" fa invece riferimento ad una verifica tesa ad accertare che lo strumento societario prescelto dall'Amministrazione sia funzionale rispetto alle esigenze e agli obiettivi perseguiti («*profilo dell'efficacia*»), garantendo al tempo stesso il corretto impiego delle risorse pubbliche («*ottica dell'efficienza ed economicità*»: cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/ SSRRCO/QMIG/2022).

Orbene, è evidente come uno scrutinio di questo tipo mal si concili con il carattere precario dell'organismo societario di nuova costituzione (NewCo s.r.l.) discendente dalla scissione parziale (destinato, come più volte rilevato, a confluire pressoché contestualmente al suo sorgere nella società AMGAS s.r.l..), nonché con il dichiarato intento "*di accorciare […] la catena di controllo del Comune di Bari nella società AMGAS"* (v. pag. 5 della "*Relazione sugli effetti economico finanziari del progetto unitario di scissione e fusione per la separazione delle attività tipiche svolte dalla Rete Gas e AMGAS*" del 20 giugno 2024").

2.2.2.1.b. L'operazione di fusione per incorporazione inversa della società NewCo s.r.l. nella società AMGAS s.r.l..

Spostando l'esame sull'operazione di fusione per incorporazione inversa, occorre preliminarmente richiamare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni

riunite in sede di controllo, con la pronuncia di orientamento generale n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, secondo cui «*l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale* ***quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio***».

Ne deriva, alla luce delle anzidette coordinate interpretative, che l'ambito oggettivo di applicazione del citato comma 3 dell'art. 5 T.U.S.P. resta limitato ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica assume, per la prima volta, la qualità di socio, mentre devono ritenersi escluse tutte le operazioni societarie come la trasformazione, la fusione o sottoscrizione di aumento di capitale, deliberate dall'ente pubblico successivamente all'assunzione della qualifica di socio, rispetto alle quali le valutazioni sul piano della convenienza economica e finanziaria si tradurrebbero in una «*riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza*» (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), salvo il caso in cui da tali operazioni straordinarie consegua «*anche l'acquisto della posizione di socio*».

Ciò posto, e venendo alla fattispecie in esame, il controllo del giudice contabile ai sensi dell'art. 5 T.U.S.P. appare possibile a condizione che dalla fusione per incorporazione inversa derivi l'acquisizione *ex novo* della qualità di socio nell'ente incorporante, evenienza di fatto non realizzabile nel caso di specie.

Come anticipato, infatti, il progetto unitario contemplato dalla deliberazione di C.C. n. 12672025 "*ha natura meramente* ***riorganizzativa delle partecipazioni attualmente detenute dal Comune di Bari*** *in via diretta nella Rete Gas ed in via indiretta attraverso Rete Gas nella AMGAS. Il Comune di Bari, a seguito delle operazioni straordinarie descritte,* ***giungerà a detenere (post fusione «inversa» tra NewCo e AMGAS) una partecipazione totalitaria diretta nella AMGAS e resterà socio unico della Rete Gas"*** (v. pag. 6 della "*Relazione sugli effetti economico finanziari del progetto unitario di scissione e fusione per la separazione delle attività tipiche svolte dalla Rete Gas e AMGAS*" del 20 giugno 2024).

3. Conclusioni.

In conclusione il Collegio ritiene che la deliberazione di C.C. n. 126 del 29 dicembre 2025 di "*Approvazione del nuovo assetto delle società RETEGAS BARI s.p.a. e AMGAS s.r.l. per il superamento delle criticità esistenti in relazione al principio della separazione delle attività di cui al Testo Integrato di Unbundling funzionale (T.I.U.F.) – allegato A alla delibera 296/2015/R/COM del 22.06.2015, aggiornato con delibera 15/2018/R/COM, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)*" non rientri nel perimetro applicativo dell'art. 5, comma 3, T.U.S.P..

Alla stregua dell'impostazione ermeneutica più volte richiamata (v. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), infatti, deve ritenersi che la vicenda straordinaria all'odierno esame non porti il Comune di Bari ad assumere *ex novo* (cioè, per la prima volta) la qualifica di socio in un organismo societario di nuova costituzione.

In dettaglio, quanto alla scissione parziale dell'Azienda Municipale Gas s.p.a. – ReteGas Bari, si osserva:

- per un verso, che essa costituisce un'operazione intermedia, meramente strumentale, priva di autonoma rilevanza strategica, posto che l'intera e complessa operazione negoziale (da considerarsi, in forza delle ragioni innanzi espresse, unitaria e inscindibile) vede come suo unico fine la fusione per incorporazione inversa della società NewCo s.r.l. nella società AMGAS s.r.l..;
- per altro verso, che, con la scissione, alla società NewCo s.r.l. (di nuova costituzione e direttamente controllata dal Comune di Bari) verrà assegnata "*la parte di patrimonio netto della società scissa rappresentata unicamente dalla partecipazione nella AMGAS s.r.l.*". In altri termini, l'effetto ultimo della predetta scissione sarà quello di collocare la "*partecipazione totalitaria detenuta dalla ReteGas nella AMGAS s.r.l in una NewCo di nuova costituzione, direttamente controllata dal Comune di Bari*".

In conseguenza dell'operazione di scissione appena descritta, dunque, il Comune di Bari si troverà – nella sostanza - a detenere in via diretta, per mezzo della società NewCo s.r.l., la medesima partecipazione

precedentemente già detenuta dallo stesso Comune di Bari in via indiretta nella società AMGAS s.r.l..

Quanto invece all'operazione di fusione per incorporazione inversa della "*Incorporanda*-Socia" NewCo s.r.l. nella società "Incorporante–Partecipata" AMGAS S.r.l, si rileva che per effetto della stessa "*le quote della Incorporante-Partecipata AMGAS S.r.l. (la cui compagine sociale è composta dalla NEWCo s.r.l. che detiene una quota […] pari al 100% del capitale sociale) saranno assegnate all'attuale ed unico socio della Incorporanda-Socia NEWCO S.r.l., ovvero il Comune di Bari* ".

Il dichiarato effetto della predetta operazione di fusione per incorporazione inversa sarà, dunque, quello "*di accorciare, […], la catena di controllo del Comune di Bari nella società AMGAS S.r.l.*" rispetto ad una partecipazione che lo stesso Comune già deteneva in via indiretta.

Ciò posto, si reputa che la già esistente partecipazione (indiretta) del Comune di Bari nella società AMGAS s.r.l. escluda l'operatività del controllo *ex* art. 5 T.U.S.P. in applicazione del sopra ricordato principio di diritto enunciato nella deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022.

3.1. Gli ulteriori controlli sull'operazione societaria di cui alla deliberazione di C.C. n. 126/2025.

Alla luce di quanto sin qui esposto è evidente che il progetto di riorganizzazione di cui alla deliberazione di C.C. n. 126/2025, ove concretamente realizzato, avrà l'effetto di consentire al Comune di Bari di esercitare un controllo diretto e, dunque, più pregnante sulla società AMGAS s.r.l., con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di gestione della società stessa e di impatto delle vicende societarie sugli equilibri economico-finanziari del Comune medesimo.

Tanto considerato, la Sezione si riserva di svolgere ogni ulteriore valutazione sull'operazione societaria contemplata dalla deliberazione di C.C. n. 126/2025, ove concretamente posta in essere, nell'esercizio delle altre funzioni di controllo alla medesima Sezione intestate dalla legge (in particolare, v. art. 1,

comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266; art. 148-*bis*, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; art. 20 del T.U.S.P.), secondo l'orientamento interpretativo, più volte richiamato, di cui alla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022.

Al riguardo si rammenta che il mancato controllo *ex* art. 5 del T.U.S.P. dell'atto deliberativo consiliare in parola, per inammissibilità sotto il profilo oggettivo dell'istanza presentata, non sottrae a questa Sezione il potere di controllo sull'operazione societaria in questione, ove concretamente posta in essere, potendo la medesima rientrare nell'ambito di altre tipologie di controllo, pure intestate alla Corte dei conti dal legislatore, nell'ottica del consolidato orientamento giurisprudenziale che tende a individuare in capo alla stessa Corte un sistema integrato di controlli.

In proposito le Sezioni riunite in sede di controllo hanno infatti chiarito che "*la tassatività degli atti deliberativi da sottoporre al vaglio preliminare della Corte dei conti non determina l'effetto di sottrarre a controllo le operazioni societarie straordinarie. Sul punto, si richiama, in primis, la verifica, ex art. 20 del T.U.S.P., "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", nella cui sede la competente Sezione di controllo viene, comunque, chiamata a prendere in esame, ai fini del legittimo mantenimento delle partecipazioni, non solo gli esiti delle operazioni, ordinarie e straordinarie, che hanno interessato, durante l'anno, le società partecipate, ma anche la loro eventuale programmazione. […] l'art. 20 viene ad assumere una valenza generale di verifica della corretta programmazione, prima, e gestione, dopo, degli interventi in materia societaria da parte del socio pubblico, che non può non comportare, quale corollario, un fisiologico inoltro del materiale conoscitivo a ciò preordinato. Tale prospettiva unitaria […] trova conferma nel fatto che le stesse operazioni possono assumere rilievo, per i riflessi finanziari sui bilanci degli enti territoriali partecipanti, nel quadro dei controlli di c.d. "legalità finanziaria" (per tutte, Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013), esercitati dalla Corte dei conti sugli enti locali, sugli enti del servizio sanitario nazionale e sulle regioni (art. 1, c. 3, 4 e 7, del D. L. n. 174 del 2012 e art. 148-bis del D. Lgs. n. 267 del 2000). […] Analogamente, le medesime operazioni possono essere valutate, sia per le società detenute dallo Stato che dalle regioni, in occasione dei giudizi di parificazione dei rendiconti consuntivi (artt. 39, 40 e 41 del r.d. n. 1214 del*

1934 e art. 1, c. 5, D. L. n. 174 del 2012). Inoltre, le operazioni di aumento del capitale sociale, anche quando sottoscritte dall'ente socio, sono oggetto di valutazione da parte della Corte dei conti in ragione di varie disposizioni normative. In particolare, per gli enti locali, che costituiscono la platea di Amministrazioni pubbliche detenente il maggior numero di partecipazioni societarie, la "ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali" costituisce una delle operazioni legittimanti l'adozione di delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (art. 194, c. 1, lett. c), del TUEL; cfr., altresì, l'art. 73, c. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 118 del 2011, per le regioni). […] Infine, costituendo la sottoscrizione di un aumento di capitale una delle modalità attraverso la quale una o più Amministrazioni pubbliche possono sostenere, finanziariamente e patrimonialmente, una società partecipata (cfr. art 14, c. 4 e 5, del T.U.S.P.), tale operazione, anche quanto vede parte attiva un ente che è già socio, costituisce oggetto di esame da parte della competente Sezione della Corte dei conti, non solo in virtù dello specifico obbligo di comunicazione prescritto dall'art. 14, c. 5, del D. Lgs. n. 175 del 2016 (limitato ai piani di risanamento di società in perdita da almeno tre esercizi), ma anche delle altre disposizioni dettate sia dal Testo unico che da altri plessi normativi (può farsi rinvio, per l'impatto e le interrelazioni che hanno sulla materia in questione, oltre a quelle già richiamate in precedenza, all'art. 21 del D. Lgs. n. 175 del 2016, che disciplina i presupposti per la costituzione e liberazione degli accantonamenti a fondo perdite società partecipate, nonché agli artt. 147, c. 2, lett. c) e d), 147- quater e 147-quinquies del TUEL, che finalizza, fra l'altro, il sistema dei controlli interni degli enti locali alla "valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"). In questi contesti, peraltro, la rilevazione di eventuali irregolarità nelle operazioni societarie deliberate dall'amministrazione, ove integranti potenziali fattispecie di danno erariale, devono essere oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 174 del 2016 (Codice della giustizia contabile)" (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022).

PQM

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia dichiara il non luogo a provvedere *ex* art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 sull'atto deliberativo del Comune di Bari n. 126 del 29 dicembre 2025.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Bari (BA), in qualità di rappresentante dell'Ente, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

Al Comune di Bari (BA) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito *internet* istituzionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, secondo periodo, del T.U.S.P..

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

Il Magistrato Relatore	La Presidente
F.to Benedetta CIVILLA	**F.to Cinzia BARISANO**

Depositata il 18 febbraio 2026

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta LENOCI